



CITTÀ DI MANDURIA
Provincia di Taranto



LEONARDO
SALVATORE
FRANZOSO
09.06.2026
11:06:23
GMT+02:00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 378 del 08/10/2025

OGGETTO: Approvazione tariffe Imposta di Soggiorno anno 2026

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **otto**, del mese di **ottobre**, alle ore **09:00**, in Manduria nella Sede Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
PECORARO GREGORIO	Sindaco	Si	
MATINO MICHELE	Vice Sindaco	Si	
RAIMONDO PIETRO	Assessore	Si	
ROSSETTI FABIANA	Assessore	Si	
FUSCO NELLINA KATIA	Assessore	Si	
LAMUSTA LUIGIA	Assessore	Si	
BALDARI ISIDORO MAURO	Assessore		Si

Tot. 6 Tot. 1

Visti i pareri riportati;

Con l'assistenza del **Segretario Generale MANDURINO Maria Eugenia**, ha adottato la Deliberazione di seguito riportata.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Note:

Manduria, 07/10/2025

IL RESPONSABILE del Servizio
FRANZOSO LEONARDO SALVATORE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Note:

Manduria, 07/10/2025

**IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI**
FRANZOSO LEONARDO SALVATORE

Approvazione tariffe Imposta di Soggiorno anno 2026

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16/02/2023, modificata con D.C.C. n.25 del 29/03/2023 con la quale è stata istituita nel Comune di Manduria l'imposta di soggiorno ed approvato il relativo Regolamento, di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 che ha:

1. introdotto la possibilità per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
2. previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
3. disposto, altresì, che nel rispetto di quanto previsto da regolamento nazionale, i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95;

CONSIDERATO che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio naturale ed ambientale per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

RICHIAMATO l'art.4 del Regolamento Comunale per l'istituzione e applicazione dell'imposta di soggiorno di cui alla D.C.C. n.25/2023 che definisce i criteri per individuare la misura dell'imposta da corrispondere in caso di pernottamento nelle strutture turistico ricettive;

DATO ATTO che la misura dell'imposta stabilita dal Regolamento, viene annualmente disciplinata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla legge;

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'art.1 comma 169 della L. n. 296/2006, il presente provvedimento resterà valido anche per gli esercizi futuri qualora non venga adottata una nuova delibera tariffaria;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale è l'organo competente a deliberare le tariffe dell'imposta di soggiorno in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 ("Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L.), che attribuisce alla Giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del Sindaco;

Preso atto della Circolare MEF n.14 del 15/05/2025 ad oggetto: “Previsioni di bilancio per l’anno 2026 e per il triennio 2026 – 2028 e Budget per il triennio 2026 – 2028. Proposte per la manovra 2026.”;

RITENUTO dover procedere in merito;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, richiesti ed espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000, dal responsabile del Settore Economico – Finanziario – Tributi;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** per l’anno 2026 le tariffe dell’imposta di soggiorno del Comune di Manduria, tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno per persona e per ogni notte trascorsa nelle strutture ricettive come di seguito riportato, fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi:

L’IMPOSTA È PARI A EURO 2,00 (DUE) in:
Alberghi 5 stelle;
Villaggi alberghi 5 stelle;
Alberghi 4 stelle;
Residenze turistico - alberghiere 4 stelle;
Villaggi turistici 4 stelle;
Villaggi alberghi 4 stelle.

L’IMPOSTA È PARI A EURO 1,00 (UNO) in:
Villaggi turistici 3 stelle,
Villaggi alberghi 3 stelle;
Alberghi 3 stelle;
Residenze turistico – alberghiere 3 stelle.
Alberghi 2 stelle;
Residenze turistico – alberghiere 2 stelle;
Villaggi turistici 2 stelle;
Alberghi 1 stella;
Esercizi di affitta camere;
Alloggi agrituristici;
bed & breakfast;
campeggi;
Aree attrezzate per la sosta;
case appartamenti vacanze;
residenze turistiche e residence;
case per ferie;
case religiose per ospitalità;
ogni altra struttura turistico – ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie;
immobili destinati a locazioni brevi di cui all'art. 2, comma 2, del Regolamento;

2. **DI STABILIRE** che:
 - a. l’imposta così determinata si riduce del 50% per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo;
 - b. l’applicazione dell’imposta è esclusa:

- per i pernottamenti effettuati nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 15 marzo di ogni anno, in concomitanza con i preparativi e con lo svolgimento della “Fiera Pessima”;
 - per gli ospiti istituzionali in occasione di manifestazioni e convegni del Comune di Manduria;
- c. sono esenti dal pagamento dell’imposta i residenti del Comune di Manduria ed i soggetti di seguito elencati, in possesso di apposita autocertificazione resa ai sensi di legge o certificazione sanitaria attestante la presenza dei requisiti che danno diritto all'esenzione, da esibire al gestore della struttura:
- I minori entro il decimo anno di età e gli anziani over 65
 - I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea documentazione, ed i loro accompagnatori (per un massimo di numero due);
 - Coloro che praticano terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
 - I soggetti che assistono e/o accompagnano i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale (per un massimo di numero due accompagnatori a paziente);
 - Gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati, per un massimo di 2 autisti di pullman ed 1 accompagnatore ogni 20 partecipanti;
 - Gli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia Statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio, limitatamente al periodo di svolgimento del servizio nel territorio comunale;
 - I dipendenti delle strutture ricettive che ivi soggiornano per esclusive esigenze lavorative;
 - I partecipanti alle gite scolastiche, compresi gli accompagnatori e autisti.
 - Chi pernotta presso gli ostelli della Gioventù
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il Sindaco
f.to PECORARO Gregorio

Il Segretario Generale
f.to MANDURINO Maria Eugenia

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD) istituito con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. e ii.

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/10/2025, poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 - D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Manduria, Lì 13/10/2025

FIRMATO

Il Segretario Generale
Dott.ssa Mandurino Maria Eugenia